



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

**SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI
TRASPORTO MARITTIMO DI PASSEGGERI, VEICOLI E MERCI PER LA
CONTINUITÀ TERRITORIALE TRA LA SARDEGNA E LE ISOLE MINORI DI LA
MADDALENA E SAN PIETRO. CUP: E29I24000360003 - CIG: B23CD9F75A**

La Regione Autonoma della Sardegna, C.F. 80002870923, rappresentata da -----
-----, codice fiscale -----, nella sua qualità di Direttore del Servizio
per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale dell'Assessorato
Regionale dei Trasporti, incarico conferito con Decreto dell'Assessore degli Affari
Generali, Personale e Riforma della Regione -----, domiciliato per
la carica presso l'Assessorato Regionale dei Trasporti con sede in Cagliari, Via XXIX
novembre n. 23, di seguito denominata per brevità **"Regione"** o **"Ente Affidante"**

E

- (di seguito denominata per brevità anche **"Aggiudicatario"**,
"Compagnia" o **"Concessionario"**) con sede legale in Via _____ n. ____ –
CAP _____, codice fiscale e partita IVA n. _____, iscritta nel Registro
delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____, rappresentata da
_____, nato/a _____ il _____, domiciliata/o per il
presente atto presso la sede della Compagnia, la quale interviene al presente atto
nella sua qualità di _____, come risulta dal certificato n. _____

della C.C.I.A.A. di _____ in data _____ che, in originale, si allega al



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

presente contratto sotto la lettera “A”.

Premesso:

- il Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio che concerne l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo) e la Comunicazione della Commissione Europea del 22 aprile 2014 (COM (2014) 232 final) di interpretazione del medesimo Regolamento;

- il Regolamento (UE) n. 1177/2010 che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne;

- il Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129 *“Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010 che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne”* e s.m.i.;

- la Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 96/2018, in particolare l'Allegato A recante *“Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri via mare, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico, ai sensi dell'art. 37, comma 2, lettera d), decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”*;

- la Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito “ART”) n. 22/2019 del 13.3.2019, e rispettivi allegati, recante misure regolatorie per la definizione dei bandi di gara per l'assegnazione dei servizi di trasporto marittimo di passeggeri da, tra e verso le isole;

- il D.Lgs. 36/2023 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* di seguito D.Lgs. 36/2023 o Codice;



- il parere positivo n. 16 espresso dall'ART in data 09.09.2021 sulla conformità della procedura seguita per la verifica di mercato rispetto alle misure contenute nella citata Delibera 22/2019 e le indicazioni espresse in merito alle modalità di soddisfacimento dei bisogni rilevati;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/41 del 25.11.2021 recante *"Collegamento marittimo con le isole minori di San Pietro, La Maddalena e la Corsica. Atto di indirizzo politico amministrativo"*;

- il Decreto dell'Assessore dei Trasporti n. 3 del 28.06.2023 prot. n. 1965, concernente la *"Definizione dei servizi di trasporto pubblico marittimo in continuità territoriale tra la Sardegna e le isole minori di San Pietro e La Maddalena (linee: Carloforte-Portovesme, Carloforte-Calasetta, Palau-La Maddalena) e del quadro tariffario di riferimento per il nuovo affidamento nel periodo 2024/2029"*;

- che con Determinazione n. 593 prot. n. 18236 del 24/11/2023 del Direttore del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale dell'Assessorato dei Trasporti è stata indetta, per le motivazioni ivi contenute, una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento in via emergenziale del servizio di collegamento con le Isole minori di La Maddalena e di S. Pietro (Lotto 1) e dell'Asinara (Lotto 2) per un periodo di sei mesi decorrenti dal 1° gennaio 2024;

- che con Determinazione n. 681/19546 e 682/19547 del 21/12/2023 il servizio in oggetto è stata aggiudicato ed affidato d'urgenza - dal 1° gennaio 2024 - alla Compagnia Delcomar S.r.l., ai sensi dell'art. 17, commi 5 e 9 del D.Lgs. 36/2023,;

- che è stato stipulato con la Delcomar S.r.l. il Contratto di servizio Rep. n. 1/5712 del 20/02/2024 per l'affidamento in emergenza del servizio pubblico di trasporto



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

marittimo di passeggeri, veicoli e merci per la continuità territoriale tra la Sardegna e

le isole di La Maddalena (linea Palau – La Maddalena e v.v.) e di San Pietro (linee

Carloforte - Portovesme e Carloforte Calasetta e v.v.) CIG: A0303C20BF, con

periodo di vigenza contrattuale pari a 6 (sei) mesi decorrenti dal 1° gennaio 2024

(data di attivazione del servizio in via d'urgenza);

- che con Determinazione Rep. n. 200 Prot. n. 9931 del 10/04/2024 è stata indetta, la

nuova procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di

trasporto marittimo di passeggeri , veicoli e merci per la continuità territoriale tra la

Sardegna e le isole minori di La Maddalena, San Pietro e l'Asinara suddivisa in tre

lotti: Lotto 1 – Isola di La Maddalena (CIG B134FA732D) -Lotto 2 - Isola di San

Pietro (CIG B134FA8400) - Lotto 3 – Isola dell'Asinara (CIG B134FA94D3) - CUP:

E49I24000140003, con scadenza al 27/05/2024, e anche tale ulteriore procedura

aperta ad evidenza pubblica, per i lotti 1 e 2, non è andata a buon fine e che con

Determinazione Rep. n. 287 Prot. n. 12273 del 28/05/2024 è stata formalizzata la

presa d'atto di gara lotti 1 e 2 deserti;

- -che con la Determinazione n. _____ prot. n. _____ del _____ del Direttore del Servizio

per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale dell'Assessorato dei

Trasporti - ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023 -è stata adottata la

proroga tecnica del suindicato Contratto di servizio Rep. n. 1/2024 per il periodo dal

1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024 e, comunque, non oltre l'individuazione del nuovo

soggetto aggiudicatario e stipulazione del relativo contratto, che determinerà

automaticamente la risoluzione della predetta proroga tecnica, e con Atto aggiuntivo

Rep. n. _____ prot. n. _____ del _____ al medesimo Contratto Rep. n. 1/2024 sono

state apportate le relative modifiche contrattuali;

- che con la Determinazione n. _____ prot. n. _____ del _____ del Direttore del Servizio



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale dell'Assessorato dei Trasporti è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento in Concessione del servizio pubblico di collegamento marittimo per il trasporto di passeggeri, veicoli e merci (anche pericolose) in continuità territoriale tra la Sardegna e le isole minori di La Maddalena e S. Pietro (linee: La Maddalena – Palau e v.v, Carloforte – Portovesme e Carloforte-Calasetta e v.v.) - CIG: _____;

- che il bando relativo alla suddetta procedura è stata pubblicato: sulla piattaforma telematica SardegnaCAT; sulla GUUE n. _____ del _____; sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito Istituzionale della Regione, in data _____;

- che la medesima procedura si è svolta in modalità telematica tramite il portale Sardegna CAT;

- che con Determinazione prot. n. _____ Rep. n. _____ del _____ del Direttore del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale dell'Assessorato dei Trasporti il servizio pubblico di collegamento marittimo con l'isola di La Maddalena in argomento è stato aggiudicato alla Compagnia _____ previa verifica dei requisiti generali e di capacità tecnica ed economico- finanziaria;

- in sede di offerta il Concessionario:

a) ha accettato ogni clausola presente nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico di gara e negli allegati posti a base di gara, ivi incluso lo schema del presente contratto di servizio;

b) ha sottoscritto per integrale accettazione il Patto d'integrità richiesto ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190;

- è trascorso il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, D.Lgs. 36/2023 senza che siano intervenuti ricorsi;



- la Compagnia, sottoscrivendo il presente Contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Regione nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

- la Compagnia dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dagli allegati tutti, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- la Compagnia:

a) ha prestato la prevista garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva, come stabilito nel disciplinare di gara, che, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

b) il Concessionario ha prodotto polizza assicurativa, rilasciata dalla Compagnia _____ a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a persone e/o beni del Concessionario medesimo, dell'Ente Affidante o di terzi (compresi dipendenti del Concessionario e/o sub-appaltatore e/o subfornitore ovvero dell'Ente Affidante), nell'esecuzione del Contratto;

c) ha debitamente prodotto e sottoscritto il Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza, ex art. 26 comma 1b) e comma 3 D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. ,

- relativamente alla disciplina vigente in materia antimafia, ritenuto di dover addivenire alla sottoscrizione del contratto, si ritiene di procedere alla stipula del medesimo, in attesa del rilascio da parte della Prefettura della documentazione antimafia, restando espressamente inteso che l'esito negativo del provvedimento



costituirà condizione risolutiva del contratto;

- il Concessionario ha altresì prodotto:

a)

b)

- ai fini del presente contratto sono stabilite le seguenti definizioni:

✓ *corsa persa*: corsa non effettuata;

✓ *tratta o linea*: collegamento fra porti caratterizzato dai porti toccati e dalla sequenza con cui questi porti vengono toccati;

✓ *corrispettivo contrattuale netto della singola corsa*: importo calcolato moltiplicando l'importo migliatico (ottenuto dal rapporto tra il corrispettivo complessivo offerto e il numero di miglia complessive previste dal programma di esercizio) per il numero di miglia della corsa di riferimento;

✓ *corrispettivo contrattuale netto giornaliero*: importo calcolato moltiplicando l'importo migliatico (ottenuto dal rapporto tra il corrispettivo complessivo offerto e il numero di miglia complessive previste dal programma di esercizio) per il numero di miglia previste dal programma di esercizio nel giorno di riferimento;

✓ *persona con disabilità o persona a mobilità ridotta (PMR)*: qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta, nell'uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o handicap mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un'attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona;

✓ *cancellazione*: la mancata effettuazione di un servizio originariamente previsto e per il quale sia stato prenotato almeno un posto;



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

✓ ritardo: la differenza di tempo tra l'ora di partenza o di arrivo prevista del

passaggero secondo l'orario pubblicato e l'ora della sua partenza o del suo

arrivo effettivo o previsto

✓ cause di forza maggiore o cause esterne all'azienda: avvenimento

straordinario ed imprevedibile che impedisca la regolare esecuzione del

contratto e renda, inoltre, inefficace qualsiasi azione dell'obbligato diretta ad

eliminarlo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, condizioni meteorologiche e

del mare che impediscano la navigazione, le sospensioni disposte dalle

pubbliche autorità per motivi di ordine e sicurezza, le manifestazioni, gli

scioperi di personale portuale, le sommosse, gli attentati, le epidemie, le

calamità naturali e le guerre;

✓ termini di scadenza: di norma i termini di scadenza per l'adempimento dei vari

obblighi (quali trasmissione di documenti, elaborati e atti vari; comunicazioni di

dati; informazioni; etc.), non indicati in maniera esplicita nel presente contratto

e nei relativi allegati, potranno essere rapportati all'anno solare o contrattuale;

quando gli stessi termini di scadenza attengono a frazioni di anno potranno

essere adattati al proprio periodo di riferimento in maniera equivalente;

- per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Contratto si rimanda alla

documentazione di gara tutta che, anche se non materialmente allegata, ne

costituisce parte integrante e sostanziale;

- l'importo necessario per il pagamento del corrispettivo del presente affidamento

troverà copertura finanziaria con fondi nazionali e regionali in conto del Capitolo

SC07.600 e SC07.0611 - Missione 10, Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato

103, - C.d.R. 00.13.01.02;

- si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di scrittura



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

privata.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le premesse, i suoi allegati, il Bando, il Disciplinare di gara e relativi allegati, il Capitolato Tecnico, l'Offerta tecnica ed economica, e tutta la documentazione presentata dalla Compagnia nell'ambito della procedura di gara.

Tutti i documenti sopra indicati fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati.

Sono allegati materialmente al contratto i seguenti documenti:

- Offerta tecnica
- Relazione tecnica
- Offerta economica
- PEF.

Le parti congiuntamente dichiarano di aver perfetta conoscenza della documentazione citata e di accettarne le condizioni tutte.

In proposito convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente contratto regola l'esercizio in concessione, senza esclusiva, del servizio pubblico di trasporto marittimo di passeggeri, veicoli e merci (anche pericolose) mediante navi RO – RO da passeggeri di classe "D", in regime di onere di servizio pubblico (OSP) con compensazione finanziaria, per la continuità territoriale marittima tra la Sardegna e le isole di La Maddalena e di San Pietro.

2. Ai sensi dell'art. 4 del regolamento CEE 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992, gli obblighi di servizio pubblico imposti nel presente contratto sono relativi alle esigenze pertinenti ai porti che devono essere serviti, alla regolarità, alla continuità,



alla frequenza, alla capacità di fornitura del servizio, alle tariffe richieste ed alle unità navali da utilizzarsi.

3. I servizi di trasporto pubblico devono essere erogati secondo gli oneri di servizio pubblico indicati nel Capitolato tecnico nonché alle condizioni migliorative contenute nell'Offerta tecnica presentata dal Concessionario. Gli obblighi di servizio pubblico attinenti nello specifico la regolarità, continuità, frequenza e il quadro orario sono definiti nel Capitolato tecnico.

4. Ai fini del presente contratto, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola d'arte, sono da ritenersi comprensive di tutte le attività connesse e strumentali e degli oneri di manutenzione e supporto tecnico delle unità navali e delle attrezzature terrestri di competenza del Concessionario, per il periodo indicato di durata del contratto. Tali oneri sono da considerarsi a completa cura e spesa dell'Affidatario, ricompresi nel corrispettivo di contratto.

5. Per lo svolgimento del servizio affidato, incluse tutte le attività connesse e strumentali, la Compagnia assume a proprio carico i rischi commerciali ed industriali per come regolati dall'Allegato Gamma "*matrice dei rischi*" al presente contratto di servizio.

6. Il Concessionario è tenuto ad eseguire il servizio pubblico con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subcontratto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dalla disciplina di gara, dal Capitolato tecnico e dall'Offerta.

7. Il servizio di trasporto pubblico marittimo oggetto del contratto deve essere realizzato nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione; la Compagnia dovrà garantire l'adeguamento delle soluzioni tecniche dallo stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell'esecuzione delle



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

prestazioni contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali.

8. La Compagnia è obbligata ad assicurare il traghettamento plurisettimanale delle merci pericolose delle classi indicate nell'offerta, e secondo orari e modalità che saranno concordate in funzione delle esigenze di fornitura dei soggetti che svolgono attività istituzionali o produttive sull'isola.

9. La Compagnia è obbligata ad assicurare prioritariamente, e gratuitamente se richiesto dal titolare del servizio universale postale, il trasporto degli effetti postali, nei limiti di 12 metri lineari in un viaggio di andata e in uno di ritorno per singolo giorno.

10. La Compagnia si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni e i servizi complementari, anche ove non espressamente indicati, funzionali alla perfetta realizzazione del contratto, in conformità al Capitolato tecnico posto a base di gara, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte della Regione e ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente Contratto.

11. Il Concessionario ha l'obbligo di osservare le norme e le prescrizioni previste dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori; ha l'obbligo altresì di attenersi alle norme generali in materia di sicurezza.

12. La Compagnia potrà operare sul libero mercato, previa adozione di un sistema di contabilità separata secondo la normativa vigente senza interferenze che possano compromettere il corretto svolgimento delle prestazioni previste dal presente contratto e senza distrazione dei mezzi dedicati al servizio.

13. Sono escluse dall'affidamento tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel presente contratto e negli allegati.

ART. 2 - NAVIGLIO



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. La Compagnia dovrà impiegare, per l'effettuazione dei servizi oggetto del presente contratto, navi con caratteristiche tali da rispettare i requisiti tecnici minimi posti nel Capitolato tecnico, come eventualmente integrati e risultanti dalla offerta tecnica e dalla relazione tecnica. In particolare il naviglio offerto per lo svolgimento del servizio è il seguente:

2. Eventuali variazioni definitive delle unità navali impiegate, dovranno essere comunicate almeno 30 (trenta) giorni prima rispetto alla variazione stessa per la loro previa autorizzazione da parte della Regione. In tal caso, dovrà essere presentata una perizia tecnica giurata che attesti che il mezzo sostitutivo abbia caratteristiche non inferiori a quelle della nave sostituita e che evidenzi il valore d'uso ai fini del calcolo di eventuali sovra-compensazioni e della relativa valorizzazione in sede di PEF secondo una delle metodologie indicate nell'allegato "Alfa".

3. Nel caso di fermo nave, al fine di ridurre i disagi ai passeggeri la Compagnia ha predisposto il "Piano di Intervento" richiesto al punto 3.3 del Capitolato tecnico, relativo alle azioni da attivare e ai servizi da garantire agli utenti per il raggiungimento del porto di destinazione finale del viaggio con un "adeguato servizio sostitutivo".

4. L'effettuazione di sostituzioni temporanee delle navi a qualunque titolo è disciplinata nel Capitolato tecnico (3.4) al quale si rimanda e deve essere comunicata anche agli enti locali interessati dal servizio.

5. La Compagnia dovrà provvedere ad identificare le navi e tutto il materiale di comunicazione e informazione con simboli grafici relativi al servizio recanti il logo regionale assieme alla scritta "Regione Autonoma della Sardegna" e la



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

comunicazione del servizio, secondo le modalità stabilite dalla Regione e in maniera

tale che si evinca inequivocabilmente che la Regione finanzia la fornitura del

servizio.

6. La Regione si riserva la facoltà di erogare al gestore contributi in conto

investimenti per l'acquisto di naviglio funzionale al servizio, o, in alternativa,

assegnare allo stesso in comodato d'uso o in locazione mezzi che abbiano le

caratteristiche tecniche e funzionali necessarie all'erogazione del servizio, secondo

modalità, termini e condizioni disciplinate in apposito atto contrattuale aggiuntivo. In

caso di assegnazione in comodato d'uso il Concessionario si impegna a stipulare

l'atto aggiuntivo entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa proposta.

7. È fatto divieto al Concessionario, pena la revoca dell'affidamento, di utilizzare i

mezzi contribuiti o concessi in uso a qualsiasi titolo da Regione per servizi non

oggetto del presente contratto e per usi non indicati nell'atto di erogazione del

contributo o di concessione del bene.

8. In caso di mezzi concessi in comodato o altro diritto di godimento da parte di

Regione al gestore rientreranno nella disponibilità di Regione al termine

dell'affidamento liberi da gravami o altri oneri. Su tali beni è fatto divieto di accendere

ipoteche, pegni o presentarli quali garanzia a finanziatori.

9. La concessione di naviglio da parte della Regione costituisce causa di avvio della

procedura di riequilibrio economico e finanziario straordinaria di cui all'articolo 19 a

favore di Regione, considerando i minori costi di noleggio o ammortamento nonché

la riduzione del capitale investito netto su cui calcolare la remunerazione del capitale

investito, nonché l'impatto differenziale in termini di costi manutentivi e di consumi

connessi al nuovo mezzo.

10. Le previsioni di cui ai precedenti commi 8 e 9 si applicano anche in caso di



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

contributi erogati o mezzi concessi o locati da altri Enti pubblici.

ART. 3 - SISTEMA TARIFFARIO

1. Le tariffe massime che potranno essere applicate all'utenza per il servizio oggetto del presente contratto sono riportate nel Capitolato tecnico.

2. I relativi valori rappresentano il costo complessivo finale del biglietto per gli utenti, omnicomprendivo delle diverse voci (tasse e diritti) e possono essere aggiornati sulla base di quanto previsto nel presente articolo.

3. È fatto divieto alla Compagnia di applicare oneri aggiuntivi agli utenti per l'utilizzo di canali di vendita previsti come obbligatori dal capitolato tecnico quali a titolo esemplificativo diritti di prevendita.

4. In caso di variazione, da parte delle Autorità di sistema portuale o altro Ente all'uopo preposto, delle tasse e dei diritti portuali, la Compagnia potrà modificare le tariffe applicate agli utenti in misura conseguente dandone pronta comunicazione alla Regione, comunque non oltre 15 giorni prima dell'avvio delle nuove tariffe. Ove la modifica di cui al presente comma delle tasse e dei diritti portuali fosse in senso riduttivo delle stesse, la riduzione delle tariffe da parte della Compagnia è obbligatoria.

5. La Compagnia si impegna ad applicare tariffe non superiori a quelle stabilite nel comma 1 aggiornate secondo quanto disposto nei successivi commi.

6. La Regione si riserva il diritto di modificare il sistema tariffario in corso di contratto con valutazione dell'eventuale conseguente riequilibrio economico del contratto secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 19.

7. Dal tredicesimo mese di validità del contratto, le tariffe sono aggiornate dalla Regione annualmente su richiesta della Compagnia, nella misura massima, per ciascun titolo tariffario, della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le



famiglie di operai e impiegati (FOI) senza tabacchi nazionale registrato nei 12 mesi

precedenti la richiesta di variazione, come risultante dall'applicazione della

metodologia ISTAT per le rivalutazioni monetarie da effettuarsi utilizzando il suddetto

indice.

8. La richiesta di variazione deve avvenire, per ciascun anno, entro 30 giorni

precedenti il termine di cui al comma 7.

9. La mancata richiesta nei termini di cui al precedente comma 8, è intesa quale

rinuncia alla rivalutazione delle tariffe per il periodo corrispondente.

10. Entro 30 giorni successivi alla richiesta di variazione di cui al comma 8, la

Regione può autorizzare il richiesto aggiornamento tariffario, ovvero richiedere alla

Società la sospensione dell'applicazione dell'aggiornamento delle tariffe di cui al

comma 5, individuando contestualmente, in tal caso, misure compensative anche nei

termini di un aggiornamento in annualità successive che riassorba l'aumento non

applicato.

11. Nel caso di aggiornamento delle tariffe a seguito dell'applicazione di quanto

previsto ai precedenti commi, è fatto obbligo alla Compagnia di adeguare

tempestivamente i propri listini, dando pubblicità delle tariffe almeno presso le

biglietterie, le agenzie di vendita e in un'apposita sezione del proprio sito Internet.

12. La Compagnia potrà applicare anche tariffe inferiori nell'ambito di proprie

politiche commerciali, sopportandone interamente il relativo onere e dandone pronta

comunicazione a Regione almeno 30 giorni prima dell'applicazione delle medesime.

13. La Compagnia si impegna ad applicare le modifiche al sistema tariffario

introdotte dalla Regione nonché ad attuare azioni volte all'integrazione modale e

tariffaria fra vettori diversi.

14. La Compagnia si impegna a collaborare con la Regione per la programmazione e



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

l'attuazione del sistema di integrazione modale, tariffaria e dei servizi anche con la partecipazione a tavoli specifici per la definizione di percorsi, regole e risorse e fornendo i dati in proprio possesso.

14. Ove venga prevista, da provvedimenti regionali, l'adozione di sistemi tariffari integrati e/o l'attuazione di integrazioni modali o tariffarie che coinvolgano anche il servizio oggetto del presente contratto, la Compagnia aderirà ai nuovi sistemi tariffari previsti, con riferimento ai servizi oggetto del presente Contratto.

16. La Compagnia, in fase di subentro al precedente gestore, si obbliga a collaborare, negoziare e disciplinare con quest'ultimo, sotto la vigilanza della Regione, le condizioni che assicurino, per quanto possibile e al fine di garantire l'utenza, la validità dei titoli di viaggio del gestore uscente, le modalità di sostituzione degli stessi, le eventuali compensazioni agli utenti.

16. Parimenti, alla scadenza del presente contratto, la Compagnia si obbliga a collaborare, in fase di subentro, con il nuovo gestore del servizio, assicurando ogni utile forma di leale cooperazione nonché a garantire la validità dei titoli di viaggio eventualmente emessi e non utilizzati dagli utenti alla data di scadenza del presente contratto.

ART. 4 - DURATA

1. Il presente contratto è efficace per la Compagnia dal momento della stipula, mentre lo sarà per la Regione solo a seguito dell'avvenuta registrazione contabile del relativo impegno di spesa e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento a seguito di rilascio del certificato di ultimazione delle prestazioni.

2. Il periodo di vigenza contrattuale è pari a 72 (settantadue) mesi decorrenti dalla data di attivazione del servizio.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. Decorsi 15 giorni dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto, qualora l'Aggiudicatario non provveda ad avviare le prestazioni senza giustificato motivo, la Regione avrà facoltà di risolvere il presente contratto, rivalersi sulla Compagnia per il danno arrecato e provvedere ad affidare il servizio ad altro operatore, senza che l'Impresa di Navigazione possa nulla pretendere.

4. È fatto obbligo alla Compagnia, dodici mesi prima della scadenza naturale del contratto, di comunicare alla Regione lo stato di fatto del servizio con particolare riferimento alla contabilità regolatoria relativa allo stesso, nonché allo stato dei mezzi utilizzati, ad eventuali criticità o elementi utili per la riprogrammazione del servizio, nonché a fornire l'elenco del personale impiegato comprensivo del costo aziendale dello stesso, dell'inquadramento e della qualifica ai fini della predisposizione dei successivi affidamenti.

5. Alla scadenza naturale del contratto, il Concessionario non avrà alcun diritto in ordine alla prosecuzione del rapporto o comunque alla gestione del servizio, né in ordine al riconoscimento di alcuna somma.

6. Le obbligazioni di cui al presente contratto relative alla rendicontazione tecnica ed economica e finanziaria nonché alle procedure di riequilibrio economico e finanziario della gestione al termine dell'ultimo periodo regolatorio, dovendo essere svolte sulla base di dati consuntivi, si protrarranno per un periodo temporale ulteriore rispetto a quello definito dal precedente comma, comunque per un periodo non superiore a mesi 12 oltre al termine di cui al comma 1 nel caso in cui siano stati inviati dal Concessionario tutti i documenti richiesti dalla Regione allo scopo, fatta salva la possibilità di diversi accordi fra le parti.

ART. 5 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. La Compagnia è obbligata ad esercitare i collegamenti marittimi nel rispetto del



Programma di esercizio riportato nel Capitolato tecnico e secondo quanto previsto ai commi successivi.

2. Nessuna variazione o modifica a quanto stabilito nel contratto può essere introdotta dal Concessionario se non preventivamente autorizzata dalla Regione. Qualora le variazioni e/o modifiche siano effettuate senza preventiva autorizzazione della RAS non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

3. L'Amministrazione può richiedere variazioni al contratto, comprensive anche di una modifica dell'assetto dei servizi. La concessione può essere modificata durante il periodo di efficacia senza una nuova procedura di aggiudicazione nei casi previsti all'art. 189 del Codice.

4. Con la sottoscrizione del Contratto, la Compagnia accetta di eseguire, senza compenso aggiuntivo, tutte le variazioni di carattere non sostanziale - a carattere permanente o temporaneo - al Programma di esercizio che siano ritenute opportune dalla Regione purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

5. In relazione a mutamenti, in aumento o in diminuzione, della domanda di mobilità dei passeggeri e/o di trasporto autoveicoli e merci, e/o da nuove e/o maggiori offerte di servizi di trasporto a libero cabotaggio presenti nel mercato, la Regione si riserva la facoltà di imporre al Concessionario l'aumento o la diminuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto fino alla concorrenza del dieci per cento dell'importo contrattuale, alle stesse condizioni ivi previste.

6. Al fine di consentire l'adeguamento tempestivo delle modalità di offerta ai mutamenti della domanda e delle condizioni di contesto o per fare fronte ad esigenze di pubblica utilità e a situazioni di emergenza derivanti da eventi di forza maggiore, la Regione può chiedere alla Compagnia di procedere a modificare in modo



permanente o temporaneo il servizio oggetto del presente contratto.

7. Le modifiche richieste di cui al presente articolo possono costituire causa di avvio della procedura di revisione straordinaria di riequilibrio di cui all'articolo 19 del presente contratto.

8. La Compagnia è responsabile dell'organizzazione e dell'attuazione operativa delle modifiche richieste dalla Regione e deve garantire adeguata e tempestiva informazione all'utenza.

ART. 6 - POLITICA DELLA QUALITÀ E CARTA DEI SERVIZI

1. La Compagnia è tenuta ad effettuare il servizio nel rispetto di livelli minimi di qualità relativamente ai seguenti fattori:

a) regolarità e puntualità del servizio;

b) informazioni all'utenza e trasparenza;

c) accessibilità commerciale;

d) pulizia e confort dei mezzi;

e) accessibilità dei mezzi e delle infrastrutture al pubblico (con particolare riferimento a PMR);

f) livelli minimi di qualità ambientale.

2. L'Allegato E definisce i livelli minimi qualitativi richiesti, le modalità di monitoraggio e verifica del loro rispetto, il sistema di penali applicabili nel caso di mancato rispetto dei livelli minimi ai sensi della Misura n. 2 dell'Allegato A della Delibera ART 96/2018.

3. La Compagnia è obbligata ad elaborare, entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, la Carta dei servizi - Allegato H al presente Contratto - e le condizioni generali di trasporto sulla base dello "Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta dei servizi pubblici del settore Trasporti" previsto dal D.P.C.M. 30/12/1998 e s.m.i., per quanto compatibile con le specifiche attinenti i



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

servizi marittimi e nel rispetto di quanto previsto all'art. 2, comma 461, della legge 24/12/2007, n. 244.

4. Il Concessionario provvede alla pubblicazione e diffusione della Carta dei Servizi e delle condizioni generali di trasporto, entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto, anche per via telematica dandone comunicazione all'Ente Affidante. Il mancato rispetto della pubblicazione comporta l'applicazione di penali secondo quanto previsto dall'art. 20. La Compagnia aggiorna le "Condizioni generali di trasporto per i servizi passeggeri e merci" in base agli obblighi derivanti dal presente contratto e in base ad eventuali sopraggiunte modifiche normative.

5. Le modifiche eventualmente apportate alla Carta dei servizi, comportano una nuova pubblicazione della Carta nonché l'aggiornamento del sito internet aziendale e dell'Allegato "H" già citato.

6. Dalla data di approvazione della Carta regionale dei servizi di mobilità, la Compagnia si obbliga all'osservanza dei principi ivi contenuti e al conseguente aggiornamento della propria Carta dei Servizi.

7. La Compagnia è tenuta ad uniformarsi alla disciplina regionale in materia di gestione dei reclami relativi al trasporto pubblico locale (portale <http://www.sardegnamobilita.it/disservizi/>) come previsto dall'allegato I (Piano di accesso al dato).

ART. 7 - INTERRUZIONI DEL SERVIZIO PER CAUSE ECCEZIONALI E

SCIOPERO

1. La prestazione del servizio non può essere interrotta, né variata o sospesa dalla Compagnia per nessun motivo.

2. Interruzioni del servizio sono ammesse:

- nel caso di impossibilità ad assicurare il servizio in sicurezza a causa di condizioni



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

meteorologiche e del mare;

- a causa di sospensioni disposte dalle pubbliche autorità per motivi di ordine pubblico e sicurezza;

- per cause di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, manifestazioni, attentati, epidemie, calamità naturali e comunque eventi non evitabili con l'applicazione della normale diligenza.

3. In tal caso la Compagnia dovrà darne comunicazione entro 24 ore dall'evento. La Regione ha facoltà di richiedere ulteriori informazioni e svolgere tutti gli opportuni accertamenti finalizzati alla verifica della natura dell'evento straordinario e all'adozione dei conseguenziali provvedimenti amministrativi e/o negoziali.

4. La mancata effettuazione del servizio per cause diverse da quelle indicate nel presente articolo, comporta una decurtazione del prezzo e/o l'applicazione di penali secondo quanto previsto dall'art. 20.

5. In caso di sciopero del proprio personale la Compagnia è obbligata a garantire le prestazioni minime di cui all'Allegato "F" al presente contratto, recante i "Servizi garantiti in caso di sciopero".

6. La mancata effettuazione delle corse garantite in caso di sciopero comporta l'applicazione di una decurtazione di cui all'art 20.

7. In caso di proclamazione di sciopero, la Compagnia deve tempestivamente comunicarlo alla Regione e all'utenza con le modalità previste al successivo articolo.

8. La Compagnia, al fine di garantire la corretta informazione al pubblico in caso di variazioni del servizio rispetto a quello programmato (es. scioperi, corse soppresse), provvederà ad informare anche i soggetti di cui all'Allegato "K" recante "Soggetti da informare".

ART. 8 - OBBLIGHI IN CASO DI DISSERVIZI



1. In caso di ritardo, la Compagnia informa i passeggeri dell'orario previsto di partenza e di arrivo non appena tale informazione è disponibile.

2. Se i passeggeri perdono una coincidenza a causa di un ritardo, la Compagnia di fatto compie sforzi ragionevoli per informare i passeggeri interessati in merito a coincidenze alternative.

3. La Compagnia dovrà informare tempestivamente la Regione riguardo a qualsiasi disservizio relativo ai servizi oggetto del presente contratto e trasmettere entro 48 (quarantotto) ore un resoconto sulle azioni poste in essere ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti in caso di disservizi.

4. I contenuti del presente articolo entrano a far parte integralmente delle Condizioni generali di trasporto per i servizi passeggeri e merci e della Carta dei Servizi, di cui all'allegato citato.

5. Si rinvia a quanto previsto nel regolamento (UE) n. 1177/2010 che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e dal decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129 "Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010 e s.m.i. che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne".

ART. 9 - OBBLIGHI VERSO LE PERSONE A MOBILITÀ RIDOTTA (PMR)

1. Le unità navali dovranno essere attrezzate in modo che alle PMR possa essere garantita la totale integrazione con tutti i servizi destinati ai passeggeri nonché la possibilità di compiere le operazioni di imbarco e di sbarco facilmente, in modo sicuro e possibilmente autonomo. Le unità navali dovranno possedere gli specifici requisiti minimi richiesti nel Capitolato tecnico per l'accesso e la permanenza a bordo, senza discriminazioni, e comunque, le dotazioni di bordo per l'accesso e la



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

permanenza sulla nave delle PMR dovranno rispettare i principi tecnici e la normativa in materia (D.Lgs. 45/2000 e s.m.i., Linee Guida PMR emanate con Circolare della Direzione Generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno n. 10/SM prot. 151 del 04/01/07 e s.m.i.; Reg. UE 1177/2010).

2. In relazione alle caratteristiche minime delle imbarcazioni con riferimento alle dotazioni per le PMR nonché al rispetto delle condizioni minime di qualità (CMQ) dei servizi di cabotaggio marittimo individuate dal Reg. UE 1177/2010, è fatto divieto alla Compagnia per motivi di disabilità o di mobilità ridotta:

- di non accettare una prenotazione, o di non emettere un biglietto;
- di non imbarcare una persona con disabilità o a mobilità ridotta purché la persona interessata sia in possesso di un biglietto valido o di una prenotazione.

3. Le prenotazioni e i biglietti sono offerti alle persone con disabilità e a mobilità ridotta senza oneri aggiuntivi.

4. In caso di partenza, transito o arrivo di una persona con disabilità o a mobilità ridotta in un porto, la Compagnia è responsabile di fornire gratuitamente all'interessato l'assistenza di cui all'Allegato J al presente contratto, recante "Assistenza PMR e Formazione" per salire sul servizio in partenza o scendere dal servizio in arrivo per cui ha acquistato un biglietto.

5. A bordo delle navi la Compagnia fornisce gratuitamente alle persone con disabilità e a mobilità ridotta l'assistenza di cui all'allegato J citato.

6. I contenuti del presente articolo e dell'allegato J entrano a far parte integralmente delle Condizioni generali di trasporto per i servizi passeggeri e merci e della Carta dei Servizi.

ART. 10 - ACCESSIBILITÀ COMMERCIALE E SERVIZI A TERRA

1. La Compagnia è obbligata a garantire la commercializzazione dei titoli di viaggio



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

come da offerta tecnica. I livelli minimi di accessibilità commerciale sono indicati nel Capitolato tecnico e nell'Allegato E ai quali si rimanda.

2. La Compagnia ha dichiarato in sede di offerta, nella relazione tecnica, che i livelli minimi di accessibilità commerciale per quanto riguarda i canali di vendita a terra, sono garantiti nel modo seguente:

4. Ogni variazione rispetto all'attuale articolazione deve essere preventivamente comunicata alla Regione, fermo restando il mantenimento del livello dei servizi erogati.

5. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'applicazione di una penale secondo quanto previsto dall'art. 20 al presente contratto.

ART. 11 - INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI AL PUBBLICO, TRASPARENZA E

PIANO DI ACCESSO AL DATO

1. La Compagnia deve garantire la pubblicazione e diffusione di tutte le informazioni di cui all'Allegato E del presente contratto.

2. Al presente Contratto di servizio è allegato il piano di accesso al dato (Allegato I) redatto secondo le modalità previste dalla Misura 2 punti 7 e ss. dell'Allegato A Delibera ART 96/2018.

3. Sono altresì accessibili a chiunque e pubblicati sul sito internet della Regione e della Compagnia, almeno i seguenti documenti:

a. contratto di servizio, escludendo i contenuti sensibili di interesse strettamente industriale, nonché uno schema di sintesi dei principali elementi contrattuali;

b. schemi dei questionari utilizzati nelle indagini di *customer satisfaction* realizzate e risultati in forma sintetica;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

c. indagini sulla domanda di mobilità potenziale ai sensi della Misura 1 dell'Allegato

alla delibera ART 48/2017;

d. carta della qualità dei servizi;

e. relazioni illustrative degli esiti delle consultazioni pubbliche;

f. il numero di reclami ricevuti dalla Regione e dalla Compagnia.

4. La Compagnia è obbligata a comunicare alla Regione ogni informazione e dato che consenta l'assolvimento da parte della Regione stessa dei propri oneri di pubblicazione e informazione.

ART. 12 - OBBLIGHI CONCESSIONARIO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE,

ASSISTENZA E PREVIDENZA

1. Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, al personale impiegato nella presente Concessione è applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge la prestazione di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

(nel caso in cui l'aggiudicatario ha indicato nell'offerta un differente contratto collettivo, lo stesso deve garantire ai dipendenti le stesse tutele di quello sopra indicato ai sensi dell'art. 11, comma 3 del Codice).

2. La Compagnia è tenuta al rispetto delle condizioni stabilite dallo Stato italiano in materia di equipaggio ai sensi del Reg. CEE 7 dicembre 1992, n. 3577/92 del Consiglio e della relativa normativa italiana di attuazione.

3. La Compagnia è inoltre tenuta all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, nonché al pagamento dei salari e dei contributi assicurativi e previdenziali, come previsto dalla vigente normativa.

4. Si richiama integralmente l'art. 11 del D.Lgs. 36/2023.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

5. La Compagnia è obbligata ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Compagnia partecipate approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 43/7 del 29.10.2021 ai sensi dell'Art. 2, comma 2, dello stesso Codice di comportamento, reperibile all'indirizzo: https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_820_20211104130908.pdf e nel "*Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)*". Art. 6, decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, come convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e ss.mm.ii. *Aggiornamento per il triennio 2024 - 2026.*" Approvato con D.G.R. n. 3/11 del 29.01.2024, e il Patto di Integrità approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 33/16 del 16/06/2015, allegato agli atti di gara, impegnandosi a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

ART. 13 - CLAUSOLA SOCIALE

1. Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, la Compagnia è tenuta a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge la prestazione di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Si rimanda a quanto previsto dall'art. 11 del Codice.

2. Per la disciplina delle condizioni giuridiche ed economiche nonché delle modalità



di gestione del trattamento di fine rapporto e di trasferimento del personale, si

richiama la Misura 14, in particolare il punto 4, dell'allegato A alla delibera ART

22/2019,

3. L'elenco del personale attualmente impiegato dal gestore uscente e oggetto di

trasferimento è riportato nell'Allegato _____ al presente contratto.

4. L'inadempimento di tali obblighi è causa di risoluzione del contratto.

ART. 14 - COMPENSAZIONE E TITOLARITÀ DEI RICAVI

1. Alla Compagnia è dovuta una compensazione per l'assunzione degli obblighi di

Servizio, determinata sulla base dell'offerta economica formulata dalla Compagnia,

allegata al presente contratto, e conforme alle disposizioni oggetto della procedura di

affidamento.

2. Il corrispettivo annuo costante, da riconoscersi da parte della Regione al gestore

sulla base dell'offerta economica della Compagnia è pari ad euro _____ (_____/00)

oltre IVA di legge, come da Offerta e da Piano economico e finanziario (PEF),

allegato al presente contratto. Tale corrispettivo sarà modificato sulla base delle

procedure di riequilibrio di cui ai successivi Articoli 18 e 19 e decurtato sulla base di

quanto previsto all'art. 20 relativo a penali e riduzioni.

3. Il corrispettivo, così come determinato ai sensi del presente articolo è adeguato

dalle parti, sulla base di quanto definito ai successivi articoli 18 e 19 con riferimento,

rispettivamente, all'adeguamento al termine di ciascun sottoperiodo regolatorio

connesso all'aggiornamento delle variabili di costo e ricavo del piano, e ai riequilibri

richiesti da una delle due parti per cause di forza maggiore o per accadimenti il cui

rischio risulta, ai sensi del presente contratto, a carico della controparte.

4. Alla Compagnia è attribuita la titolarità dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei

titoli di viaggio nonché i ricavi ed i vantaggi economici derivanti dalle iniziative di



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

valorizzazione commerciale legate agli spazi pubblicitari a sua disposizione, con riserva per la Regione di disponibilità gratuita per un massimo di 60 (sessanta) giorni annui anche frazionati, di due spazi pubblicitari, per ciascuna nave e locale aziendale aperto al pubblico, secondo una programmazione annuale preventivamente definita e condivisa tra le Parti.

5. La Compagnia dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo sopra convenuto comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire il servizio affidatogli, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi inclusi tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Regione.

6. Rimangono a carico della Compagnia le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall'esecuzione del contratto.

ART. 15 - MODALITÀ E TEMPI DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo, la Compagnia emette fattura, con cadenza trimestrale posticipata rispetto all'effettuazione del servizio, pari al 90% (novanta per cento) di un quarto dell'importo annuale di riferimento, con applicazione dell'aliquota IVA come per legge. Le fatture, intestate a: REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA dovranno essere trasmesse in modalità telematica, ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, e contenere l'indicazione del CUP, del CIG, della data del contratto, del numero e della data della determinazione di impegno di spesa (trasmessa dalla Regione ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s..m.i.) dovranno essere inviate per via telematica alla piattaforma informatica gestita dall'Agenzia delle Entrate - Codice Servizio IPA SVZNE3 - secondo le modalità indicate.

2. La liquidazione delle somme avviene entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento al protocollo della fattura, per il periodo di riferimento e previa



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

acquisizione da parte della Regione del Documento Unico di Regolarità Contributiva

- DURC, che attesti il corretto assolvimento dei versamenti contributivi, previdenziali

e assicurativi, e a condizione che non si sia verificata la fattispecie di cui al

successivo articolo 20, comma 1 lettera f).

3. Il saldo annuale è calcolato dalla Compagnia previa valutazione dei conguagli su

base annua calcolando le corse reali, dedotto l'ammontare delle detrazioni e delle

penali, comunicato alla Regione per l'approvazione e liquidato nei trenta giorni

successivi al ricevimento della relativa fattura. Nel caso di saldo negativo eccedente

il 10% (dieci per cento), il conguaglio sarà effettuato con il successivo pagamento.

Il saldo contrattuale per l'ultimo anno di contratto è erogato a seguito della chiusura

della procedura di riequilibrio economico e finanziario ordinaria di cui all'articolo 18.

L'eventuale differenza di saldo negativo sarà recuperato sulla cauzione.

4. In ciascuna fattura è operata la ritenuta dell'0,5% (zero virgola cinque per cento)

sull'importo netto dovuto, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 che

verrà liquidata dalla Regione solo al termine del contratto, previo accertamento della

regolarità del servizio reso e previa acquisizione del documento unico di regolarità

contributiva.

5. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei commi precedenti, saranno eseguiti

con ordinativi mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato al presente

contratto di servizio, che sarà comunicato con lettera successiva nella quale saranno

indicati anche i soggetti delegati ad operare sul conto dedicato.

6. La Compagnia è tenuta ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto di servizio, ai sensi

e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., pena la nullità assoluta del

presente Contratto.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

7. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla citata L. 136/2010.

8. La Compagnia, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, la Compagnia non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

9. Resta salva la facoltà per la Regione di concordare con la Compagnia ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.

10. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la Compagnia può sospendere lo svolgimento delle attività e dei servizi previsti nel contratto e nella documentazione di gara. Qualora la Compagnia si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto si può risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi mediante PEC.

ART. 16 - MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

1. In conformità a quanto previsto nella Delibera ART 96/2018 (Misura 5, punto 18), il Concessionario dovrà dotarsi di un sistema di monitoraggio aziendale, tenendo conto dei sistemi di monitoraggio e delle tecnologie già utilizzate nei porti interessati dal servizio, per l'acquisizione dei dati inerenti il servizio, compresi gli orari di partenza e arrivo delle varie navi agli approdi, i passeggeri trasportati su ogni singola corsa, le eventuali auto al seguito, la tipologia di naviglio.

2. Ogni anno, entro 60 giorni dalla sua approvazione, la Compagnia dovrà inviare copia del bilancio a norma di legge. La nota integrativa al bilancio dovrà contenere per i servizi relativi al presente contratto l'indicazione della forza media del personale



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

impiegato suddivisa per qualifica.

3. In caso di svolgimento di attività esterne all'oggetto del presente contratto da parte della Società Concessionaria, questa deve tenere una contabilità analitica del ramo d'azienda individuato come preposto all'esercizio dei servizi di trasporto marittimo oggetto del presente contratto ed evidenziare nei bilanci i costi ed i ricavi di competenza del ramo d'azienda.

4. La Compagnia deve comunicare alla Regione le informazioni di cui all'Allegato D recante "*Monitoraggio del servizio*", secondo le tempistiche in esso previste.

5. In relazione alle attività di controllo sul mantenimento in capo al privato del rischio operativo e di monitoraggio sull'intervento, la Regione acquisisce in base a quanto previsto dal presente articolo, i dati relativi all'andamento della gestione dei servizi. L'Aggiudicatario è tenuto in tal senso a fornire all'Amministrazione tutte le informazioni e i documenti dalla stessa specificamente richiesti, con particolare riferimento ai dati utilizzati per la definizione dell'equilibrio economico-finanziario, al fine di consentire la rilevazione degli scostamenti dai valori di equilibrio. In corso di gestione l'Aggiudicatario è tenuto a comunicare annualmente il piano delle manutenzioni come specificato nell'allegato Alfa.

6. Nell'ambito della documentazione presentata dalla Compagnia in sede di rendiconto, l'Amministrazione si riserva di richiedere a riscontro l'esibizione di documenti obbligatori tenuti dalla compagnia medesima.

ART. 17 - OBBLIGHI DI CONTABILITÀ REGOLATORIA E SEPARAZIONE

CONTABILE

1. La Compagnia deve conformarsi a quanto previsto dalla Misura 4 dell'Allegato A alla Delibera ART 22/2019. In particolare, adotta gli schemi di contabilità regolatoria (conti economici, stati patrimoniali e dati tecnici) di cui al Prospetto 6 dell'Annesso 1



dell'Allegato A alla Delibera ART 22/2019 e alloca, secondo i criteri definiti nella

Misura 4 del predetto Atto di regolazione, le componenti economiche e patrimoniali,

in coerenza con il bilancio di esercizio.

2. La Compagnia è tenuta ad adempiere altresì ai connessi obblighi di

comunicazione periodica e rendicontazione ai sensi di quanto previsto nella predetta

Misura 4. A tal fine, ai sensi dei punti 11, 12 e 13 della Misura, trasmette

all'Amministrazione gli schemi di contabilità regolatoria e di rendicontazione corredati

da una relazione illustrativa, nonché la certificazione della società di revisione, entro

60 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio che deve avvenire entro i termini

di legge, come specificato negli allegati D e Alfa.

ART. 18 - VERIFICA ORDINARIA DELLE CONDIZIONI DI EQUILIBRIO

ECONOMICO – FINANZIARIO E DI AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. Le Parti procedono alla verifica ordinaria delle condizioni di equilibrio economico

finanziario del presente contratto nonché all'aggiornamento a consuntivo, delle

componenti economiche e finanziarie dell'affidamento secondo i criteri stabiliti dalla

Misura 18 dell'Allegato A della Delibera ART 22/2019 e dall'allegato Alfa al presente

contratto.

2. La procedura di verifica ordinaria delle condizioni di equilibrio è finalizzata a

verificare la congruità della compensazione rispetto agli obblighi di servizio pubblico

imposti verificando, in particolare:

a) l'evoluzione dei ricavi e dei costi consuntivi e presuntivi aggiornati;

b) l'evoluzione della dinamica inflattiva reale rispetto a quella programmata;

c) l'evoluzione della dinamica del costo del carburante a livello

macroeconomico;

d) la possibilità di applicare i meccanismi di premialità relativamente



all'efficienza gestionale del gestore di cui alla Misura 19 della delibera n.

22/2019 dell'ART;

3. Sulla base dell'evoluzione di tali variabili le parti determineranno il nuovo valore della compensazione costante da riconoscersi e, al termine del terzo periodo regolatorio, le poste compensative fra le parti al termine del servizio.

4. Conformemente con quanto riportato nell'allegato "Alfa", le eventuali sovra-compensazioni e sotto-compensazioni saranno così disciplinate:

• dopo il primo e il secondo periodo regolatorio:

a) in caso di sovra-compensazione, la Regione provvederà al recupero delle somme pagate in eccesso e alla riduzione delle somme per il successivo periodo regolatorio, con valorizzazioni e modalità temporali che permettano la rideterminazione delle condizioni di equilibrio finanziario dell'affidamento;

b) in caso di sotto-compensazione, previa verifica in merito all'allocazione dei rischi illustrata nell'allegato Gamma "matrice dei rischi", si procederà alla ridefinizione del perimetro dei servizi e/o del sistema tariffario o della misura della compensazione per il successivo periodo regolatorio, secondo importi e modalità temporali che permettano la rideterminazione delle condizioni di equilibrio finanziario dell'affidamento;

• dopo il terzo ed ultimo periodo regolatorio:

a) in caso di sovra-compensazione, la Regione provvederà al recupero delle somme pagate in eccesso nei precedenti anni del periodo regolatorio a valere sull'ultima rata da riconoscersi al gestore o, ove non capiente a sufficienza, sulla garanzia prestata ex art. 117 del D.Lgs. 36/2023, per un importo tale da permettere la rideterminazione delle condizioni di equilibrio finanziario dell'affidamento;

b) in caso di sotto-compensazione, previa verifica in merito all'allocazione dei rischi



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

illustrata nell'allegato Gamma "matrice dei rischi", si procederà all'erogazione di una compensazione integrativa "una tantum" alla fine dell'affidamento, secondo importi e modalità che permettano la rideterminazione delle condizioni di equilibrio finanziario del contratto.

5. Nel caso in cui il servizio dovesse avviarsi in data diversa rispetto a quella del 1° gennaio, il periodo inferiore a 12 mesi che intercorre fra la data di avvio del servizio e il 1° gennaio del secondo anno solare di esercizio, nonché il periodo complementare intercorrente tra il 1° gennaio dell'ultimo anno solare di servizio e la data di cessazione dello stesso costituiscono, a fini rendicontativi e di riequilibrio di cui al presente articolo, periodi a sé stanti; tale meccanismo consentirà di poter riconciliare le poste contabili regolatorie dei singoli anni solari con i bilanci civilistici della Compagnia.

6. La procedura e le modalità di aggiornamento del PEF e della compensazione sono disciplinate puntualmente oltre che nel presente articolo anche negli Allegati Alfa e Beta a cui si rimanda.

7. Nelle ipotesi in cui siano state conseguite le efficienze gestionali di cui all'Allegato "Alfa", anche ai sensi della misura 19 della Delibera ART 22/2019, alla Compagnia sarà attribuita la premialità determinata dalla differenza tra l'aumento dei ricavi al netto della compensazione pubblica e la diminuzione dei costi operativi nel periodo regolatorio nella misura stabilita nel citato Allegato "Alfa". La suddetta premialità non è sottoposta al recupero del riequilibrio economico – finanziario.

ART. 19 - PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO

STRAORDINARIA

1. Oltre alla procedura di cui al precedente articolo 18, finalizzata all'aggiornamento della compensazione in virtù dell'andamento delle variabili economico-gestionali del



servizio, ciascuna delle parti, non appena venga a conoscenza di eventi o fatti di forza maggiore che possano alterare l'equilibrio economico e finanziario della concessione, dovrà darne immediata informazione alla controparte.

2. In particolare, le parti, potranno avviare una procedura straordinaria di riequilibrio economico e finanziario del PEF della concessione al verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

a) modifica della legislazione tecnica, fiscale, o di qualunque altra natura tale da determinare maggiori vincoli nella gestione degli obblighi di servizio pubblico con effetti sull'equilibrio finanziario;

b) varianti richieste dalla Regione o concordate tra le Parti, che comportino un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario;

c) erogazione di contributi per l'acquisto di mezzi nautici o la concessione in comodato d'uso o locazione di mezzi nautici da parte della Regione o altro Ente pubblico;

d) cause di forza maggiore quali a titolo puramente esemplificativo eventi climatici estremi o eventi calamitosi;

e) investimenti in navi più moderne di quelle previste nell'offerta, previo accordo con l'EA.

f) 3. Al verificarsi di una delle fattispecie di cui al precedente punto, la parte interessata da comunicazione per iscritto alla controparte con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato l'alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario, supportata da idonea documentazione dimostrativa che deve consistere nella presentazione di:

a) Piano Economico-Finanziario, in formato editabile, in disequilibrio;

b) Piano Economico-Finanziario, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione;



c) relazione esplicativa al Piano Economico-Finanziario revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione;

d) relazione dimostrativa dell'evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da esso derivanti;

e) "proposta" di atto aggiuntivo per il recepimento in Convenzione di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario revisionato.

4. La revisione del Piano Economico-Finanziario per il ripristino delle condizioni di Equilibrio è finalizzata a determinare il ripristino dell'equilibrio dell'affidamento nei limiti di quanto necessario alla neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più eventi non imputabili all'Aggiudicatario e che hanno dato luogo alla revisione.

5. È inteso che, ove alcuno degli eventi e circostanze elencati al precedente comma 2, dia luogo a mutamento in senso favorevole all'Aggiudicatario, il riequilibrio dovrà essere effettuato a vantaggio della Regione.

6. In caso di eventuale revisione del piano economico-finanziario, la procedura deve avvenire assicurando la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.

7. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico-finanziario, le parti possono recedere dal contratto applicandosi quanto disposto dall'art. 192 comma 4 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 20 - DECURTAZIONI E PENALI

1. In caso di temporaneo mancato svolgimento del servizio, mancata effettuazione di corse, difformità nell'esecuzione del servizio rispetto a quanto previsto dal presente contratto, dal Capitolato tecnico e dall'Offerta tecnica e Relazione tecnica, la Regione applicherà alla Compagnia quanto segue:

a) riduzione del 30% (trenta per cento) del corrispettivo contrattuale netto della



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

singola corsa qualora a causa di avverse condizioni meteorologiche che non

consentano la navigazione in condizioni di massima sicurezza, ovvero a causa di

altri comprovati motivi di forza maggiore, non venga effettuata una corsa;

b) riduzione pari all'intero corrispettivo contrattuale netto della singola corsa qualora

venga cancellata a causa di avarie e/o altri motivi tecnici imputabili alla Compagnia.

L'omissione della corsa sarà anche computata ai fini dell'applicazione della relativa

penale prevista all'allegato E al contratto riferita alla Regolarità del Servizio %Rn,i;

c) riduzione pari all'intero corrispettivo contrattuale netto giornaliero in caso di totale

mancata effettuazione del servizio per un intero giorno per motivi tecnici imputabili

alla Compagnia. In tal caso è applicata anche una penale pari a 1,5 volte il

corrispettivo contrattuale giornaliero; le corse cancellate non sono computate ai fini

del calcolo dell'indicatore di qualità %Rn,i e quindi sono escluse dal computo della

penale sulla regolarità prevista nell'allegato E;

d) una penale pari a 0,5 (zero virgola cinque) volte il corrispettivo contrattuale netto

della singola corsa, per ogni corsa svolta con unità navali non conformi a quanto

previsto dal contratto e dall'offerta;

e) penale pari a 0,5 (zero virgola cinque) volte il corrispettivo contrattuale netto della

singola corsa operata in difformità del programma d'esercizio in assenza di

autorizzazione della Regione;

f) sospensione dei pagamenti previsti all'articolo 15 (acconti e saldo), fino al

completo adempimento dell'obbligo da parte del Concessionario, in caso di grave e

reiterato mancato invio della documentazione e delle comunicazioni obbligatorie

previste dal presente contratto e rispettivi allegati, con particolare riferimento a quelle

relative al riequilibrio economico-finanziario, previa diffida ad adempiere da parte

della Regione;



g) penale compresa tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo annuo netto, a seconda della gravità e reiterazione, per ogni altra violazione delle obbligazioni contrattuali, delle disposizioni di servizio della Regione e degli obblighi di leale collaborazione e di informazione alla Regione, in ordine a circostanze e fatti incidenti sul regolare svolgimento dei servizi e sulla conformità degli stessi ai contenuti del contratto, del Capitolato tecnico e dell'offerta tecnica presentata dal concessionario;

h) riduzione pari all'intero corrispettivo contrattuale netto di ogni singola corsa non effettuata per sciopero del personale;

i) le ulteriori penali previste nell'Allegato E inerente le condizioni minime di qualità dei servizi, secondo le modalità e nella misura in esso indicate.

2. Nel caso in cui l'applicazione complessiva delle penali di cui al presente articolo superi il 10% (dieci per cento) dell'importo netto annuo del contratto, la Regione ha diritto di risolvere il presente contratto.

3. La Regione provvede, con PEC, ad inoltrare l'avviso di violazione entro quarantacinque giorni (45 giorni) dalla data di accertamento della medesima. La Compagnia, entro venti giorni dalla data di ricevimento del suddetto avviso, potrà produrre alla Regione le proprie controdeduzioni mediante PEC. La Regione, entro trenta giorni (30 giorni) dal ricevimento delle controdeduzioni di cui sopra non ritenendole valide e comunque entro quaranta giorni dalla data di avviso della violazione, provvederà ad inoltrare la notifica della penalità applicata mediante PEC.

4. La Regione provvederà a trattenere l'importo complessivo delle penali in sede di liquidazione delle fatture ovvero sarà incamerata la garanzia definitiva per la quota parte.

5. La Regione, successivamente al procedimento sanzionatorio, diffida la



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Compagnia ad adempiere agli obblighi contrattuali nei tempi da essa stabiliti ed in caso di ingiustificato mancato assolvimento, può procedere alla risoluzione del contratto, nelle modalità di cui al successivo articolo 32.

ART. 21 - GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali la Compagnia, ai sensi dell'articolo 117 del D.Lgs. 36/2023, ha prodotto a favore della Regione una garanzia definitiva, incondizionata ed irrevocabile, conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al D.M. 16 settembre 2022 n. 193, costituita mediante cauzione/fideiussione assicurativa n. _____ del _____ rilasciata da _____ per un importo pari ad euro _____ quale risulta applicando le disposizioni degli articoli 106 e 117, del D.Lgs. 36/2023.

2. La fideiussione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta.

3. Si applica quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la Compagnia deve provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Regione.

5. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

ART. 22 - RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE

1. Salvo la risarcibilità di eventuali maggiori danni, la Compagnia è responsabile,



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

verso la Regione, della corretta esecuzione del servizio pubblico di trasporto marittimo secondo la diligenza professionale. A tal fine, è obbligo della Compagnia eliminare, anche in corso d'opera, tutte le carenze, anomalie che dovessero emergere nell'esecuzione del contratto a seguito di controlli e/o verifiche tecniche.

2. La Compagnia è direttamente responsabile per danni derivanti all'utenza o al personale impiegato e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto.

3. La Compagnia, inoltre, assume la responsabilità per danni causati alla Regione o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti.

4. La Compagnia, altresì, si obbliga a manlevare la Regione da ogni pretesa di risarcimento avanzata da soggetti terzi, compresi i dipendenti del Concessionario, fornitori dello stesso ed eventuali subfornitori.

5. La Compagnia risponderà direttamente e manleverà la Regione da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte sua, e/o dei suoi subfornitori, di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o Enti locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.

6. La Compagnia assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, della Compagnia e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del contratto ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative alla esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

7. La Compagnia, inoltre, ha prodotto la polizza n. del (prot. n.) stipulata per la



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

responsabilità civile a copertura dei rischi in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto come previsto dal disciplinare all'art. 21. In particolare, detta polizza tiene indenne la Regione, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori nonché i terzi per qualsiasi danno la Compagnia possa arrecare alla Regione, i suoi dipendenti e collaboratori nonché ai terzi nella esecuzione di tutte le attività di cui al contratto.

8. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

9. La Compagnia dichiara che il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro.

10. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per la Regione e, pertanto, qualora la Compagnia non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il Contratto si risolve di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ART. 23 - SUBAPPALTO

1. Il Concessionario, in sede di offerta, ha dichiarato di non ricorrere al subappalto.

(in alternativa)

1. In sede di offerta, il Concessionario ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti attività o prestazioni:



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Dette attività/prestazioni potranno essere subappaltate, previa verifica della Regione nel rispetto dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e delle ulteriori condizioni, limiti e modalità previste dal Disciplinare di gara.

3. Il Concessionario, resta in ogni caso responsabile nei confronti della Regione per l'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, sollevando la Regione da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

ART. 24 - RECLAMI

1. La Compagnia si impegna a rispondere, in modo esauriente e circostanziato, alle segnalazioni trasmesse dalla Regione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, trasmettendo la risposta per posta elettronica certificata agli indirizzi indicati dalla Regione.

2. La Compagnia deve fornire alla Regione i reclami ricevuti direttamente dall'utenza (attraverso i propri uffici o il proprio numero telefonico, a bordo, portale Segnala un disservizio) o indirettamente da altri soggetti (Comuni, Province) entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento.

ART. 25 - CONTROLLI E VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di vigilanza, il controllo sul rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni del presente contratto e dei suoi allegati è svolto dalla Regione che, a tale scopo, ha libero accesso alle navi ed agli uffici della Compagnia nonché alla documentazione di base concernente i dati e le comunicazioni previste dal contratto medesimo, con facoltà di ottenere, da quest'ultima, copia della relativa documentazione. La Compagnia è tenuta a consentire ed agevolare il concreto espletamento dell'attività di vigilanza, fornendo la necessaria collaborazione.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. I controlli di cui al punto precedente sono esercitati dalla Regione, anche attraverso soggetti esterni dalla stessa designati, i quali possono effettuare rilevazioni in merito a tutti gli obblighi contrattuali.

3. Le risultanze di detti controlli saranno utilizzate anche ai fini del calcolo delle penalità previste nel presente contratto.

ART. 26 - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

1. La Regione, al fine di prevenire le controversie o le dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto, si riserva la facoltà di istituire il collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 215 del Codice, formato secondo le modalità ivi previste e i cui costi saranno a carico delle parti. Il collegio, costituito da 3 (tre) membri, non adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808 ter del codice di procedura civile.

ART. 27 - COMITATO TECNICO DI GESTIONE DEL CONTRATTO

1. Al fine di facilitare la gestione del Contratto, nello spirito di reciproca cooperazione, la Regione si riserva la facoltà di costituire il "Comitato tecnico di gestione del contratto", di seguito denominato per brevità "Comitato", composto da almeno due rappresentanti della Regione e almeno un rappresentante del Concessionario.

2. Il Comitato sarà presieduto dal Direttore del Servizio competente, che provvederà alle relative convocazioni.

3. Il Comitato ha funzioni consultive non obbligatorie e non vincolanti di assistenza alle Parti nella gestione e nel monitoraggio del Contratto.

4. La partecipazione al Comitato non comporta riconoscimenti di compensi o gettoni di presenza.

ART. 28 - RESPONSABILITÀ FISCALE

1. Il Concessionario si obbliga a recepire e a far recepire all'interno dei contratti



sottoscritti con i sub-contraenti/sub-fornitori o comunque con ogni altro soggetto

interessato all'Intervento apposite clausole che prevedano:

- a. l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale;
- b. l'esecuzione dei pagamenti del/dei corrispettivo/i subordinatamente alla presentazione, da parte del beneficiario, del pagamento medesimo, di idonea documentazione attestante l'avvenuto versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, ove applicabile e dell'imposta sul valore aggiunto, scaturenti dalle fatture emesse a fronte delle prestazioni svolte nell'ambito del presente Contratto.

ART. 29 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È fatto assoluto divieto alla Compagnia di cedere a terzi i crediti del servizio, senza specifica autorizzazione da parte della Regione debitrice.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

ART. 30 - MODIFICHE DEGLI ASSETTI PROPRIETARI – OBBLIGHI

DELL'IMPRESA DI NAVIGAZIONE QUALE GESTORE USCENTE

1. Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
2. Il Concessionario, nel momento in cui il servizio è in scadenza, o già scaduto assume tutti gli obblighi di collaborazione e informazione necessari all'Amministrazione per predisporre la nuova procedura di affidamento, tra questi quelli previsti dall'Allegato A della Delibera ART 22/2019 e ss.mm.ii., Misura 14



punto 2 e quelli ad essi strumentali.

ART. 31 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. La Compagnia garantisce e manleva in ogni tempo la Regione contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione della presente concessione. Sono, in ogni caso, a carico dell'affidatario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.

2. L'Ente affidante resta estraneo ai rapporti tra l'affidatario e i titolari o concessionari delle opere dell'ingegno e alle eventuali controversie tra di loro.

3. La Compagnia assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

4. Qualora venga promossa nei confronti della Regione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, la Compagnia si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Regione.

5. La Regione si impegna ad informare prontamente la Compagnia delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Compagnia riconosce alla Regione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Compagnia.

6. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Regione, questa ultima, fermo restando il diritto al



risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ART. 32 - ESECUZIONE IN DANNO

1. È facoltà dell'Amministrazione, nel caso in cui il Concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni di cui al presente Contratto, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal Concessionario o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati.

2. In caso di risoluzione del contratto, sia ai sensi dell'art. 1662 c.c. che ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'Amministrazione affidante si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto.

3. Ai sensi dell'art. 117, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione può avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per la prosecuzione del servizio.

4. Nei suddetti casi, l'Amministrazione avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che il Concessionario è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L'eventuale esecuzione in danno non esime il Concessionario dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

ART. 33 - RISOLUZIONE, RECESSO, SOSPENSIONE E CLAUSOLA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'Amministrazione può dichiarare risolta la Concessione o recedere dal contratto di concessione nei casi e con le modalità previste dall'art. 190 del D.Lgs. 36/2023.

2. La risoluzione della concessione per inadempimento dell'ente affidante o della Compagnia è disciplinata dagli articoli 1453 e ss del codice civile.

3. In particolare ai sensi dell'art. 1456 del c.c. (clausola risolutiva espressa) qualora il Concessionario si renda colpevole di gravi inadempienze agli obblighi previsti dal presente contratto, il contratto è risolto di diritto. Costituiscono gravi inadempienze:

l'abbandono del servizio senza giustificato motivo; la grave violazione delle prescrizioni relative alla normativa in materia di sicurezza della navigazione accertata

dalle Autorità preposte; la perdita giuridica della disponibilità delle unità navali offerte e impiegate nel servizio ove non sostituite da altre unità navali aventi caratteristiche

equivalenti o superiori; l'interruzione continuativa dei collegamenti per cause non dovute a forza maggiore; il protratto esercizio dei servizi con unità navali con

caratteristiche inferiori a quelle previste dal Capitolato tecnico; la cessione del contratto a terzi; la revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso

Registri/Albi, propedeutiche all'esercizio delle attività oggetto del Contratto; la sopravvenuta sussistenza dei motivi ostativi a stipulare contratti con la pubblica

amministrazione, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii; la sopravvenuta situazione di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività, o di altre

situazioni equivalenti a carico della Società; la non veridicità delle documentazioni e dichiarazioni fornite all'Ente Concedente; il mancato rispetto della clausola sociale di

cui all'art. 13; il mancato riconoscimento, al personale dipendente, del trattamento economico, contributivo, retributivo e giuridico previsto dalla vigente normativa e dai

C.C.N.L. dichiarato in sede di offerta; l'effettuazione di transazioni senza il rispetto



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

degli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari, di cui alla L. 13 agosto

2010, n. 136; in caso di gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non

eliminate in seguito a diffida formale da parte della Regione;

4. In tutti i casi di risoluzione del contratto, la Regione ha diritto di escutere la

cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte

percentualmente proporzionale all'importo del servizio risolto, fatta salva la richiesta

del risarcimento del danno, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali

l'inadempimento degli obblighi assunti dalla Compagnia possa dar luogo ivi

comprese quelle derivanti dalla necessità di procedere a un nuovo affidamento.

5. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di

equivalente importo, che sarà comunicata alla Compagnia mediante PEC. In ogni

caso, resta fermo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e sono impregiudicate

le ulteriori azioni.

6. La Regione può proporre contemporaneamente domanda di adempimento in via

principale e di risoluzione in via subordinata.

7. La Regione ha facoltà di recedere dal contratto in ogni momento qualora

sussistano motivi di pubblico interesse. Si applica quanto previsto al comma 4

dell'art. 190.

8. La Regione ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati

motivi, l'efficacia del contratto stipulato con la Compagnia, per periodi non superiori a

dodici mesi, dandone comunicazione scritta allo stesso. In conseguenza

dell'esercizio della facoltà di sospensione, nessuna somma sarà dovuta alla

Compagnia nel relativo periodo.

ART. 34 - CONTROVERSIE TRA LE PARTI E FORO COMPETENTE

1. Qualunque controversia dovesse insorgere relativamente alla interpretazione ed



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

esecuzione del presente Contratto sarà definita possibilmente in via amministrativa.

2. È previsto un preventivo tentativo di conciliazione tra le parti in sede di collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 215 del Codice.

3. In via giurisdizionale la competenza esclusiva è individuata nel Foro di Cagliari, con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

4. Il contrasto sulla applicazione del contratto non può dar luogo a sospensione del servizio.

ART. 35 - RISERVATEZZA

1. La Compagnia ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. La Compagnia è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Il Concessionario deve esigere, da ciascuno dei suoi dipendenti e collaboratori coinvolti nella realizzazione dell'oggetto del contratto, l'impegno scritto a rispettare, anche dopo aver cessato di essere addetto ad attività oggetto del contratto, il segreto su tutte le informazioni di cui vengano a conoscenza in occasione dell'esecuzione del contratto e a non comunicare a terzi né a utilizzare, a profitto proprio o di terzi,



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

documenti e informazioni che non siano stati resi pubblici.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che la Compagnia è tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. La Compagnia può citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione della Compagnia stessa a gare e appalti, previa comunicazione alla Regione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

7. La Compagnia si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dalla successiva normativa e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

8. Tutti i documenti e informazioni di monitoraggio consegnati dall'Amministrazione al Concessionario e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva dell'Amministrazione e devono essere restituiti allo stesso Ente al completamento dei servizi.

9. Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del presente Contratto, resteranno nella titolarità esclusiva dell'Amministrazione i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti e dei documenti elaborati, nonché di tutto quanto realizzato dal Concessionario, dai suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.

10. L'Amministrazione avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva dei prodotti e documenti elaborati e dei risultati conseguiti per effetto delle attività affidate in virtù del presente Contratto, potendo apportarvi varianti, modifiche e altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere



sollevate, da alcuno, eccezioni di sorta.

11. Al Concessionario è fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dall'Amministrazione e/o di comunicare per conto della stessa, se non previa autorizzazione scritta specifica. Al Concessionario è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del Contratto o parti di esso, se non previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione regionale.

ART. 36 - REFERENTE DEL CONTRATTO ED ELEZIONE DI DOMICILIO

1. Con la stipula del presente atto la Compagnia individua e comunica alla Regione il referente per la gestione di tutte le problematiche inerenti il servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto la Compagnia stessa, e i recapiti di contatto del medesimo.

2. Qualora la Compagnia dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Referente, dovrà darne immediata comunicazione alla Regione e comunque non oltre 15 (quindici) giorni.

3. Al domicilio indicato dalla Compagnia saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l'esecuzione del presente Contratto e degli interventi che ne costituiscono oggetto.

ART. 37 - PATTO DI INTEGRITÀ

1. Il Concessionario è tenuto al rispetto del patto di integrità sottoscritto unitariamente al presente contratto.

2. Il mancato rispetto del patto di integrità comporta la risoluzione di diritto del presente contratto, oltre alle sanzioni indicate del medesimo patto.

ART. 38 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nel contesto del presente contratto, o



comunque raccolti dall'Amministrazione a tale scopo, è finalizzato unicamente all'esecuzione del presente contratto, nonché delle attività ad esso correlate e conseguenti e che tali dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del presente procedimento presso la Regione; i dati personali saranno conservati anche per periodi più lunghi esclusivamente ai fini di archiviazione nel pubblico interesse.

2. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

3. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il mantenimento del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

4. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della Regione individuati quali incaricati del trattamento.

5. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti anche da:

- soggetti terzi fornitori di servizi per la Regione, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

adempimenti procedurali;

- legali incaricati per la tutela della Regione in sede giudiziaria.

6. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla stazione appaltante nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia.

7. I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento europeo n. 679/2016. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

8. Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Regione.

ART. 39 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono altresì a carico della Compagnia l'imposta di bollo e di registro, tutti gli oneri tributari e fiscali attualmente applicabili nonché tutte le spese connesse all'esecuzione del contratto. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico della Regione. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 131/1986, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.

Si dà atto che la Compagnia ha dimostrato di aver provveduto al versamento delle spese inerenti la stipula del presente atto (imposta di bollo).

2. Sono a carico della Compagnia:

a) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle attività;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

b) le tasse e gli altri oneri dovuti a Enti territoriali direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione delle attività;

c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del presente Contratto.

3. Sono altresì a carico del Concessionario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione delle attività, dalla consegna alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

4. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico del Concessionario.

5. A carico del Concessionario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui servizi e sulle forniture oggetto del Contratto.

ART. 40 - DISPOSIZIONI GENERALI E DI RINVIO

1. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato tecnico e quanto dichiarato nell'offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'offerta tecnica contenga, a giudizio della Regione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato tecnico e rispettivi allegati;

In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e nel Capitolato tecnico, vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione oggetto del Contratto, e più coerente per il rispetto dei contenuti della normativa comunitaria vigente in materia;

2. Le clausole del presente Contratto si intendono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per la Regione, l'Aggiudicatario rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

3. Il concessionario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di trasporto marittimo, comprese quelle che siano emanate in corso del Contratto.

4. La sottoscrizione del Contratto da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di servizi di trasporto marittimo e di concessioni di servizi.

5. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli artt. dal 1362 al 1369 del c.c.

6. Per quanto non previsto dal presente Contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti.

ART. 41 - ACCETTAZIONE ESPRESSA CLAUSOLE CONTRATTUALI

La Compagnia dichiara di aver preso visione di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati e ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c. dichiara altresì di accettare espressamente e per iscritto tutte le condizioni e patti ivi contenuti che si confermano e accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizioni di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto.

ART. 42 - FORMA DEL CONTRATTO

Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata, in conformità all'art. 18, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Per la Regione Autonoma della Sardegna

Per la Compagnia

Il Direttore del Servizio

Il Rappresentante Legale

F.to digitalmente

F.to digitalmente